



Bruxelles, 18.12.2015
COM(2015) 666 final

2015/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alla raccomandazione del comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Russia è entrato in vigore il 1° giugno 2007. A norma del suo articolo 19, paragrafo 1, lettera b), il comitato misto per la riammissione (di seguito denominato "comitato") è incaricato di "stabilire le modalità necessarie per l'esecuzione uniforme dell'[l]accordo". Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento interno del comitato, adottato con decisione del comitato n. 1/2007 del 25 luglio 2007, il comitato può adottare raccomandazioni.

Una prima raccomandazione sulle domande di riammissione per le quali è necessario prendere disposizioni per interrogare l'interessato è stata adottata dal comitato il 2 giugno 2009. È emerso che tale raccomandazione dovrebbe essere chiarita da un'altra raccomandazione che fornisca orientamenti per i casi in cui i termini per prendere disposizioni per interrogare l'interessato non possono essere rispettati, al fine di riprogrammare tali interviste.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di raccomandazione allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio è stato discusso e concordato con la parte russa durante la 12^a, la 13^a e la 14^a riunione del comitato ed è stato redatto in stretta cooperazione con gli Stati membri che erano presenti durante le pertinenti discussioni del comitato. In mancanza di una riunione programmata del Gruppo Integrazione, migrazione e espulsione, il 20 ottobre 2014 la Commissione ha consultato su questo progetto di raccomandazione i consiglieri per la giustizia e gli affari interni, che non hanno formulato alcun commento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA E SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alla raccomandazione del comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa del 25 maggio 2006¹ (di seguito denominato "accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2007.
- (2) L'articolo 19 dell'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione (di seguito denominato "comitato") e ne specifica i compiti.
- (3) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), il comitato è incaricato di stabilire le modalità necessarie per l'esecuzione uniforme dell'accordo.
- (4) L'intervista è uno degli elementi della procedura di riammissione previsti dall'accordo e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo dovrebbe essere organizzata quando la parte richiedente non può allegare alla domanda di riammissione nessuno dei documenti elencati negli allegati 2 e 3 dell'accordo.
- (5) Una prima raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste è stata adottata dal comitato il 2 giugno 2009. È emerso che tale raccomandazione dovrebbe essere chiarita da un'altra raccomandazione che fornisca orientamenti per i casi in cui i termini per prendere disposizioni per interrogare l'interessato non possono essere rispettati, al fine di riprogrammare tali interviste.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alla raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste che deve essere adottata dal comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, in merito all'adozione della raccomandazione sulle domande

¹ GU L 129 del 17.5.2007, pag. 40.

di riammissione che richiedono l'organizzazione di interviste, è basata sul progetto di raccomandazione del comitato misto per la riammissione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto per la riammissione possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di raccomandazione del comitato misto per la riammissione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*